



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. APC/20823/11-12-5

Roma, 4 maggio 2010

Allegati: 2

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, lettere a) e b) e seguenti del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

ooo

Si trasmette, per l'informazione di codeste OO.SS., lo schema di provvedimento in oggetto indicato, unitamente alle relazione tecnica, attuativo della normativa in titolo, che impone ai Ministeri di provvedere alle ulteriori riduzioni (rispetto a quelle realizzate con il d.P.R. n. 145/2009) del 10% degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche delle aree funzionali in misura corrispondente al 10% della spesa.

Ciò premesso, al fine di contemperare il rispetto delle disposizioni in argomento con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, si è reso necessario proseguire, nel contesto della normativa primaria di riferimento, il processo di razionalizzazione dell'assetto organizzativo, avviato con il menzionato d.P.R. n. 145 del 2009, attraverso interventi di novellazione su quest'ultimo provvedimento e sul d.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

A tal fine, lo schema di regolamento prevede la soppressione/riorganizzazione e ricollocazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale del settore del *procurement* (Terrarm, Navarm e Armaereo) nell'ambito del Segretariato generale, che viene riordinato in complessivi nove reparti. Viene, inoltre, soppressa Difesan, i cui compiti sono assorbiti, in parte, dall'area dello Stato Maggiore della Difesa e, in parte, da Commiservizi. Resta fermo il numero complessivo delle strutture di livello dirigenziale generale, nonché l'organico dei dirigenti di livello generale civili, in modo da garantire l'invarianza della spesa.


In questo quadro, si evidenzia che, per quanto concerne gli abbattimenti relativi agli uffici dirigenziali di livello non generale, imposti dall'articolo 2, comma 8-*bis* lettera a), del decreto legge nominato in oggetto, gli stessi vengono operati nell'indicata percentuale su entrambe le componenti di personale (civile e militare), in coerenza con la linea seguita nell'adozione del suindicato d.P.R. n. 145/2009. La concreta individuazione delle posizioni e dei relativi compiti è rimessa a successivi, uno o più, decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e) della legge n. 400/1988.

Inoltre, con riguardo alla riduzione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, nella misura del 10% della spesa complessiva (art. 2, comma 8-*bis*, lettera b) del decreto legge sopra menzionato), si rappresenta che l'intervento viene effettuato sulla seconda area funzionale, come risulta dalla Tabella 4 allegata alla relazione tecnica.

In relazione a quanto precede - tenuto conto dell'urgenza di adottare il regolamento, atteso che la definizione dello stesso è propedeutica allo sblocco delle assunzioni - ove non

pervengano osservazioni entro il **14/05/2010**, si provvederà, una volta acquisito il concerto dei competenti organi, a dar corso ai successivi adempimenti.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
(Gen. C.A. Claudio GRAZIANO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Graiano", written in a cursive style.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 AGOSTO 2009, N. 145, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMI DA 8-BIS A 8-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.

- Visto** l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto** il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, che, eccezion fatta, tra gli altri, per le Forze armate, impone alle amministrazioni pubbliche di ridimensionare i propri assetti organizzativi risultanti all'esito delle riduzioni già operate ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112, del 2008, attraverso le ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento nonché delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 145, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 1° febbraio 2010, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, recante l'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, dei relativi compiti nonché della struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali, compresi relativi Uffici tecnici territoriali e degli Uffici centrali, in corso di registrazione;

- Vista** la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico - industriale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2005, n. 210, S. O., e successive modificazioni, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
- Sentite** le organizzazioni sindacali rappresentative;
- Vista** la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;
- Udito** il parere del Consiglio di Stato n. _____, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del _____;
- Acquisiti** i pareri della _____ e della _____ Commissione _____ permanenti della Camera dei Deputati, resi rispettivamente in data _____, e della _____ Commissione _____ del Senato della Repubblica reso in data _____;
- Vista** la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;
- Sulla** proposta del Ministro della difesa, di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145)

1. All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola “nove”, è sostituita dalla seguente: “cinque”;
- b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Sono direzioni generali del Ministero:

- a) la direzione generale per il personale militare;
- b) la direzione generale per il personale civile;
- c) la direzione generale dei lavori e del demanio;
- d) la direzione generale di commissariato e di servizi generali;
- e) la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.”;

c) il comma 4, è sostituito dal seguente comma:

“4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, ovvero di successive disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-bis, si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali.”;

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è rideterminato in riduzione in duecentottantasette unità.”.

2. All'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- le parole “, comma 1, lettera a), “, sono soppresse;
- dopo le parole “decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556”, sono aggiunte le seguenti: “ e successive modificazioni”;

b) al comma 2:

- al primo periodo, le parole “composto da cinque”, sono sostituite dalle seguenti: “composto da nove”;
- le parole “, comma 1, lettera b), “, sono soppresse;
- le parole “, così come modificato dal comma 4”, sono soppresse.
- all'ultimo periodo, le parole “individuati quarantasette”, sono sostituite dalle seguenti:

“individuati centoundici”;

c) il comma 4 è soppresso.

3. All'articolo 3, comma 2, le parole “è articolata in ventisette”, sono sostituite dalle seguenti:

“è articolata in ventisei”.

4. All'articolo 4, comma 2, le parole “è articolata in ventuno”, sono sostituite dalle seguenti:

“è articolata in venti”.

5. All'articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, lettera a), le parole “, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture”, sono soppresse;
 - b) al comma 2, le parole “è articolata in ventiquattro”, sono sostituite dalle seguenti: *“è articolata in ventitre”*.
6. All'articolo 10:
- a) al comma 1, lettera a), le parole “equipaggiamento e di casermaggio”, sono sostituite dalle seguenti: *“equipaggiamento, di casermaggio, sanitari e farmaceutici”*;
 - b) al comma 2, le parole “è articolata in quattordici”, sono sostituite dalle seguenti: *“è articolata in tredici”*.
7. All'articolo 11, comma 2, le parole “è articolata in diciannove”, sono sostituite dalle seguenti: *“è articolata in diciotto”*.
8. All'articolo 14, comma 2, le parole “è articolato in diciotto”, sono sostituite dalle seguenti: *“è articolato in diciassette”*.
9. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo:
- le parole “operano sei dirigenti”, sono sostituite dalle seguenti: *“opera un dirigente”*;
 - le parole “per gli affari militari, tecnici e amministrativi”, sono soppresse.
10. All'articolo 16, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1:
 - le parole “legge 27 dicembre 2006, n. 296 e” sono sostituite dalle seguenti: *“legge 27 dicembre 2006, n. 296, ”*;
 - dopo le parole, “dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, sono aggiunte le seguenti: *“ e dall'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ”*;
 - b) al comma 2, dopo le parole, “dalla legge n. 133 del 2008”, sono aggiunte le seguenti: *“ e dall'articolo 2, comma da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ”*;
 - c) al comma 3:
 - le parole, “dopo l’emanazione”, sono sostituite dalle seguenti: *“entro 120 giorni dalla entrata in vigore”*;
 - infine, le parole, “e nelle fasce retributive.”, sono sostituite dalle seguenti: *“ con l’indicazione della relativa fascia retributiva di accesso. ”*;
 - d) il comma 4, è soppresso.
11. Gli organici del personale civile dirigenziale di livello non generale nonché del personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa, sono rideterminati in riduzione ai sensi dell'articolo 2 comma 8-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e conseguentemente:
- a) l'allegato “A” al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, è sostituito dal seguente:
“Allegato A

DOTAZIONI ORGANICHE COMPLESSIVE DEI DIRIGENTI DI PRIMA E DI
SECONDA FASCIA DEL MINISTERO DELLA DIFESA CUI SI APPLICA IL CCNL
AREA 1 - DIRIGENTI

DIRIGENTI

Dirigenti di 1 ^a fascia:	11 ⁽¹⁾
Dirigenti di 2 ^a fascia:	148 ⁽²⁾
Totale	<u>159</u>

(1) Il numero è comprensivo di un dirigente generale con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due unità in attuazione dell' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(2) Il totale in organico di 148 unità dirigenziali di livello non generale del Ministero della difesa, risulta dall'applicazione della ulteriore percentuale di riduzione del 10 per cento imposta dall'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, applicata all'organico complessivo delle precedenti 164 unità risultate all'esito delle riduzioni operate in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a) e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dell' articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed è comprensivo di 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, dei quali 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustizia militare e 12 nell'area della diretta collaborazione del Ministro della difesa.”;

b) l'allegato “B” al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, è sostituito dal seguente:

“Allegato B

Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero della difesa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 citato in premessa, in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e

dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono rideterminate in riduzione secondo la tabella sotto rappresentata:

AREE

Area 3°	5.276
Area 2°	27.975
Area 1°	63
Totale aree	33.314
PROFESSORI ACCADEMIE	61
COMPARTO RICERCA	37
TOTALE ORGANICO	33.412"

ART. 2

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999 n. 556)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole "anche per l'impiego nei complessi multinazionali", sono aggiunte le seguenti: ". *In particolare in materia di sanità militare assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici*".

2. L'articolo 10 è sostituito dal seguente articolo:

"10. Ordinamento.

1. Il Segretario generale della difesa espleta le proprie attribuzioni attraverso due Vice segretari generali, di cui si avvale, uno civile e uno di norma militare, nominati secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I Vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se militari, tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale ad uno dei due Vice segretari generali. Il Segretario generale dispone del segretariato generale della difesa così ordinato:

1) ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di brigadiere generale o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;

2) ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilità "segretariato generale";

3) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa e impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile, contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;

4) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; contenzioso non assegnato ai reparti di cui al comma 1, numeri 3, 8, 9, 10 e 11, comprese le transazioni, nonché quello in materia di incidentistica e i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia nell'ambito del segretariato generale;

5) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n. 25; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. E' competente altresì sul controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali;

6) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla politica di acquisizione, attinente le attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; effettua, sentito il reparto di cui al comma 1, numero 4), l'armonizzazione procedurale e la standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore e delle politiche di assicurazione di qualità;

7) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica

tecnico-scientifica nazionale; statistica; gestione dell'attività degli Enti dell'area tecnico-industriale; Agenzia Industrie Difesa;

8) VI Reparto – Informatica, telematica e tecnologie avanzate, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, provvede, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonché alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, e alle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

9) VII Reparto - Armamenti terrestri, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale dell'Esercito, provvede, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati ed anfibi e agli auto motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

10) VIII Reparto - Armamenti navali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale ammiraglio della Marina militare, provvede, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 12 comma 1, lettera b), all'approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

11) IX Reparto - Armamenti aeronautici, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare, provvede, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 12 comma 1, lettera b), all'approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio,

progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza.

2. Dai reparti di cui al comma 1, numeri 8, 9, 10 e 11, dipendono otto uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

3. Agli uffici e ai reparti di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici e reparti è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile.

4 Il raggruppamento autonomo della difesa e l'ufficio amministrazioni speciali sono posti alle dipendenze di un vice segretario generale.

5. Ove il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.

6. Il Segretario generale della difesa può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della difesa oppure ad un esperto di provata competenza, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.”.

3. All'articolo 19, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente lettera:

“d) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore;”.

ART. 3

(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145 sono abrogati. Conseguentemente le competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, così come rideterminati in riduzione ai sensi dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del citato decreto legge n. 194 del 2009, sono ridistribuiti al Segretariato generale della difesa, alla direzione generale di Commissariato e di servizi generali e, per le competenze transitate all'area tecnico-operativa in materia di sanità militare, alle strutture organizzative dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a ROMA addì _____

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 AGOSTO 2009, N. 145, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMI DA 8-BIS A 8-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si operano, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni dell'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, gli interventi necessari a razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, nei termini di seguito illustrati.

Occorre premettere che il provvedimento in esame si innesta sulla situazione strutturale e organizzativa del Dicastero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, già risultato delle rideterminazioni in riduzione delle posizioni di livello dirigenziale generale e non generale (militari e civili), del personale civile non dirigenziale, imposte dall'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) e, successivamente, dall'articolo 74, commi 1, lettere da a) a c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In attuazione delle sopra richiamate disposizioni legislative il Ministero della difesa ha già di fatto operato:

- per uffici di livello dirigenziale generale: abbattimento complessivo di sei posizioni, delle quali una militare in attuazione dell'articolo 1, comma 897 della legge finanziaria per il 2007 e cinque (tre civili e due militari) in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge finanziaria 2007 e dell'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 112 del 2008;

- per uffici di livello dirigenziale non generale: soppressione di complessive 64 posizioni delle quali 7 (quattro civili e tre militari) in attuazione del citato articolo 1, comma 897 della legge finanziaria per il 2007 e 57, (27 militari e 30 civili) in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge finanziaria 2007 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto legge n. 112 del 2008;
- la rideterminazione in riduzione di 4.316 unità di personale civile non dirigenziale, pervenendo ad un organico complessivo di 37.242 unità (Vds. allegato B al d. P.R. n. 1455 del 2009), così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di € 127.592.589 pari a oltre il 10% prescritto dall'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008.

Per ulteriori dettagli sulle citate riduzioni si rinvia alla Relazione tecnica – Piano operativo, di accompagnamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, rintracciabile, unitamente a tutti gli atti dell'iter approvativo, sul sito istituzionale del Senato della Repubblica (Vds. A.S. n. 69 – Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare).

Il presente regolamento - avuto riguardo agli obiettivi specifici definiti in via quantitativa dal citato articolo 2 del decreto legge n. 194 del 2009 e agli altri obiettivi generali che comunque costituiscono principi e criteri cui ispirare l'azione di razionalizzazione e di ottimizzazione dell'organizzazione delle spese dei Ministeri - attraverso puntuali interventi di novellazione sul citato decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e sul decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, provvede:

- a) alla ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale, senza però incidere sul numero complessivo di tali strutture organizzative in modo da garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa;
- b) alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale in misura non inferiore al dieci per cento ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009;
- c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Dicastero in modo da realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del decreto-legge n. 194 del 2009, un'ulteriore riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale

personale, rispetto a quella già conseguita in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 112 del 2008.

La riorganizzazione e ricollocazione delle strutture di livello dirigenziale generale e la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale sono operate, in particolare, sulla base del seguente quadro normativo: l'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59", che stabilisce che il Ministero della difesa si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate e indirizzate da un Segretario generale; la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, recante la riorganizzazione del Ministero della difesa e il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, che, in particolare, agli articoli da 6 a 10 disciplina le attribuzioni del Segretario generale della difesa – Direttore nazionale degli armamenti nonché l'ordinamento del Segretariato generale- Direzione nazionale degli armamenti.

Attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2009.

Ai fini della formazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale di riduzione del 10 per cento imposta dalla richiamata norma di rango primario, vengono presi in considerazione, al pari di quanto avvenuto in occasione delle citate già operate riduzioni:

- le posizioni di livello dirigenziale non generale riportate nelle dotazioni delle singole strutture di livello dirigenziale generale nel decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009;
- le posizioni di livello dirigenziale non generale presso gli stabilimenti, gli arsenali, i poli di mantenimento militari, i reparti di manutenzione ed i centri tecnici comprese nella dotazione organica;
- i dirigenti civili di seconda fascia operanti per le esigenze della giustizia militare;
- i dirigenti civili di seconda fascia operanti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006;
- i dirigenti presenti presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, quale organo di

alta consulenza del Ministro, previsto dalla legge n. 25 del 1997, come meglio precisato nella relazione illustrativa;

Al numero degli uffici di livello dirigenziale non generale preso in considerazione come base di calcolo, è stata poi applicata la prescritta e percentuale di abbattimento del 10 per cento, con arrotondamento in difetto o in eccesso delle frazioni decimali alla più vicina unità superiore o inferiore. Premesso quanto sopra, in attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), è operata la ulteriore soppressione di complessive 31 posizioni di livello dirigenziale non generale, (15 militari e 16 civili). La successiva Tabella 1 consente di individuare la base di calcolo, l'applicazione della percentuale di riduzione nonché la determinazione dei nuovi numeri massimi delle posizioni di livello dirigenziale non generale civili e militari, nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa del Dicastero della difesa, risultanti dall'applicazione della normativa in titolo.

TABELLA 1

SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI			
Totale uffici dirigenziali <u>non generali CIVILI</u> all'esito dell'applicazione art. 74 del D.L. n. 112 del 2008	Percentuale di riduzione 10%	Riduzioni da effettuare ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009	Riduzioni effettuate ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009
164		16,4	16
Totale uffici dirigenziali <u>non generali MILITARI</u> all'esito dell'applicazione art. 74 del D.L. n. 112 del 2008		Riduzioni da effettuare ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009	Riduzioni effettuate ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009
154		15,4	15
Totale riduzioni effettuate			31
Totale uffici dirigenziali non generali all'esito dell'applicazione art. 74 del D.L. n. 112 del 2008		Riduzioni da effettuare ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009	Totale uffici dirigenziali non generali restanti all'esito delle riduzioni ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009
318		31	287

TABELLA 2

SITUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE							
SITUAZIONER ATTUALE all'esito dell'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008			TAGLI imposti dall'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009		SITUAZIONER NUOVA all'esito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009		
ENTI	NUMERO POSIZIONI		NUMERO POSIZIONI RIDOTTE		ENTI	NUMERO POSIZIONI	
	IN ENTI	IN UTT	IN ENTI	IN UTT		IN ENTI	IN UTT
Segredifesa	47		-10		Segredifesa ⁽¹⁾	111	
Persomil	27		-1		Persomil	26	
Persociv	21		-1		Persociv	20	
Terrarm	21	2					
Navarm	22	3					
Armaereo	23	3					
Geniodife	24		-1		Geniodife	23	0
Commiservizi	14	3	-1	0	Commiservizi	13	3
Previmil	19		-1		Previmil	18	0
Difesan	10		-10				
Bilandife	11		0		Bilandife	11	0
Ispedife	18		-1		Ispedife	17	0
Superconsiglio	6		-5		Superconsiglio	1	
Altri enti	44				Altri enti	44	0
	307	11	-31	0		284	3
	318					287	

(1) Le 74 posizioni dirigenziali non generali delle sopprimende Direzioni generali degli armamenti terrestri, navali e aerei passano, ridotte di 10, quindi nel numero di 64, **NEGLI ORGANICI DIRIGENZIALI NON GENERALI DI SEGREDIFESA**. Le 10 posizioni ridotte si ricavano tenuto conto della riorganizzazione interna da operarsi in seno ai Reparti del Segretariato generale a cui sono ricondotte le attività tecniche e di *procurement* secondo quanto disposto dal riformulato articolo 10 del d. P.R. n. 556 del 1999, e in ragione della eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e delle strutture organizzative volte allo svolgimento delle medesime funzioni, attualmente individuabili nell'ambito delle direzioni generali tecniche.

La sopra riportata Tabella 2, invece, mette a raffronto la situazione precedente e la situazione successiva rispetto alle riduzioni operate ai sensi del citato articolo 2, comma 8-bis, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2009, con in più l'indicazione puntuale degli enti dell'area tecnico - amministrativa interessati dalle riduzioni nonché l'entità delle riduzioni stesse operate in ciascuno ente.

L'abbattimento risulta già applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui all'allegato "A" al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, previsto dall'articolo 16, comma 1, così come sostituito in applicazione dell'articolo 1, comma 11

del presente provvedimento.

La successiva Tabella 3 quantifica i risparmi su base annua derivanti dall'attuazione della norma della quale si tratta, tenendo conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato. Il delineato contenimento della spesa potrà avere effetto soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fermi restando i risparmi già conseguiti con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, attuativo delle precedenti imposte e sopra richiamate rideterminazioni in riduzione.

Alla stessa stregua di quanto fu asserito nella relazione tecnica di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, anche in questa circostanza occorre sottolineare come per l'individuazione in concreto delle effettive posizioni dirigenziali di livello non generale che saranno soppresse, è necessario fare rinvio a successivi decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamati dall'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto del numero massimo di 287 unità fissato all'articolo 1, comma 4-bis del regolamento medesimo.

Al riguardo, tuttavia, si precisa che delle complessive 31 posizioni dirigenziali non generali soppresse ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2009: le 15 militari sono tutte effettivamente ricoperte, mentre delle 16 civili ne risulteranno coperte ragionevolmente 11, tenuto conto delle scelte che dovranno essere effettuate nell'ambito dei nuovi decreti di struttura da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente provvedimento.

Dalla ridefinizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali operata con la nuova formulazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999 varata con il presente provvedimento e di quelle non generali operata con il prossimo decreto di struttura da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, non potrà che derivare un beneficio in termini di chiarezza e di efficacia dell'organizzazione, con evidenti vantaggiosi riflessi sulla spesa sia riferibili alle riduzioni dell'organico dirigenziale sia in termini di maggior

efficienza complessiva dell'azione amministrativa. Ciò trova conferma nel fatto che la situazione reale, caratterizzata dalla carenza di personale anche dirigenziale, risulta in gran parte corrispondente al nuovo assetto ridimensionato.

La caratteristica, propria del Ministero della difesa, per cui nelle strutture ordinarie ministeriali, accanto ai dipendenti civili, opera, a vari livelli di responsabilità, personale militare, ha indotto ad estendere il processo di riorganizzazione, al pari di quanto avvenuto con riguardo all'attuazione delle precedenti riduzioni, anche ad uffici dell'area tecnico amministrativa retti da dirigenti non generali militari, al fine di assicurare la più ampia attuazione del dettato legislativo. Le riduzioni, non hanno però interessato le Forze armate in ragione dell'espressa esclusione di cui all'articolo 2, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 194 del 2009; esclusione, che tra l'altro, ricalca quella che già era contenuta dall'articolo 74, comma 6-*bis*), del decreto-legge n. 112 del 2008.

Occorre anche qui ribadire che la descritta riduzione riferita agli uffici dirigenziali retti da personale militare nell'ambito della struttura ministeriale, comporta ridotte forme di risparmio riferibili agli effetti prodotti dalla migliore razionalizzazione dell'attività e, in prospettiva, delle risorse e delle funzioni. Infatti, il personale militare è assoggettato ad una speciale normativa che ne disciplina lo stato giuridico e l'avanzamento, tant'è che i prospettati decrementi non determinano, come invece avviene per la dirigenza civile, corrispondenti abbattimenti dell'organico.

Ciò premesso, la riduzione di spesa annua conseguente alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali e non generali e alle connesse riduzioni di organico operate ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009, può essere quantificata annualmente nei termini di cui alla successiva Tabella 3, tenendo conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato.

TABELLA 3

Numero posti dirigenziali non generali CIVILI soppressi ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009 A	Onere unitario per stipendio B	Onere unitario per posizione parte fissa C	Oneri a carico dello Stato D
16	€ 43.310,90	€ 12.155,61	€ 21.288,05
Totale minore spesa su base annua = A x (B + C + D)			€ 1.228.072,96

Attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b) del decreto-legge n. 194 del 2009.

Il provvedimento, inoltre, in attuazione della richiamata norma, così come risulta in modo esplicito dall'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 novellato dall'articolo 1, comma 10 del presente provvedimento e, più chiaramente, dall'allegato "B" al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, così come sostituito in applicazione dell'articolo 1, comma 11, lettera b), ha disposto la rideterminazione in riduzione di ulteriori 3.830 unità di personale civile non dirigenziale appartenenti all'Area 2, pervenendo ad un organico complessivo di 27.975 unità, così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale pari a € 117.761.291,09 pari a oltre il 10% prescritto. L'importo ulteriore è pari a euro 12.097,07, così come puntualmente dimostrato dalla Tabella 4, allegata alla presente relazione tecnica. L'abbattimento complessivo di 3.830 unità appartenenti all'Area 2, risulta già applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui all'allegato "B" al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, così come sostituito in applicazione dell'articolo 1, comma 11, lettera b), del presente provvedimento.

Il delineato contenimento della spesa potrà avere effetto soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e dei connessi decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui al citato articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente provvedimento.

Per il 2010 i risparmi di spesa conseguenti alle riduzioni attuative dell'articolo 2, comma 8-bis, lettere a) e b) del decreto legge n. 194 del 2009, restano circoscritti a soli 5 mesi di vigenza del provvedimento, tenuto conto che ne è prevista, ragionevolmente, l'entrata e in vigore a partire dal 1° agosto p.v.. Tali risparmi sono quantificati, per lo stesso esercizio finanziario 2010, (Vds. in Tabella 5) in complessivi euro € 49.578.901,69.

Dal 2011 i risparmi di spesa saranno a regime e saranno pari a:

- euro € 1.228.072,96 per la riduzione degli assetti organizzativi dirigenziali non generali;
- euro € 117.761.291,09 derivanti dall'abbattimento del 10% della spesa sostenuta

sull'organico del personale civile non dirigenziale;
per un totale complessivo annuo a regime pari a euro € 118.989.364,05.

Le azioni che conseguono al provvedimento in esame da porre in essere quali modalità di concreta attuazione, sono rappresentate dalla predisposizione ed emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, di appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge n. 400 del 1988, per la definizione delle strutture di livello dirigenziale non generale e delle relative competenze, nonché l'emanazione, entro i successivi centoventi giorni, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con cui siano rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero, tenendo conto delle riduzioni e delle consistenze risultanti dagli allegati "A" e "B" al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, così come sostituiti dall'articolo 1, comma 11, lettere a) e b) del presente provvedimento.

L'intendimento è quello di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle strutture medesime, coordinando le relative azioni con gli ulteriori processi di riforma in atto anche al fine di individuare una più snella e funzionale redistribuzione di competenze.

Ciò darà luogo, se del caso, al trasferimento ordinativo di servizi e/o sezioni nell'ambito di diverso ufficio/divisione ovvero al declassamento a livello funzionale di servizio dell'unità dirigenziale non generale presa in considerazione dal riordino di cui trattasi.

Ad ogni modo, come già specificato nella relazione tecnica, l'Amministrazione provvederà, avendo cura di assicurare la funzionalità e l'efficienza della missione istituzionale, a sostituire con i vincitori dei concorsi il personale militare con il personale civile. Ciò comporterà, anche per effetto della rideterminazione degli organici, che, potendo disporre di un più adeguato numero di qualifiche medio - alte, il personale in possesso di tale qualifica sarà posto in sostituzione degli ufficiali delle Forze armate che, invece, sono da destinare più proficuamente alle istituzionali funzioni operative in relazione alle esigenze dello strumento militare.

* * * * *

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato con riguardo alla riduzione dei volumi di spesa, si riporta la seguente tabella riepilogativa:

TABELLA 5

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RIDUZIONI DI SPESA		
FONTE NORMATIVA	E. F. 2010 ⁽¹⁾	A REGIME DALL'E. F. 2011
Articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del D.L. n. 194 del 2009	€ 511.697,07	€ 1.228.072,96
Articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del D.L. n. 194 del 2009	€ 49.067.204,62	€ 117.761.291,09
TOTALE PER E. F.	€ 49.578.901,69	€ 118.989.364,05

(1) Per l'E.F. 2010 le riduzioni di spesa derivanti dall'attuazione delle misure della quali si tratta, sono riferite a soli 5 mesi ipotizzando, ragionevolmente, l'entrata in vigore del provvedimento a partire dal 1° agosto 2010.

AREE FUNZIONALI

TABELLA 4

AREA 3°

Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive mdificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive mdificazioni	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Riduzioni di unità di organico ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Ulteriori riduzioni di unità di organico operate ex presente prov.to	Organico attuale
3° F7	€ 50.610,00					0		0	
3° F6	€ 47.959,00								
3° F5 (ex C3 S)	€ 45.201,00								
3° F4 (ex C3)	€ 42.724,00	302	36.575,49 €	5.276	€ 192.972.288,00	per un totale di	€ 192.972.288,00	per un totale di	€ 192.972.288,00
3° F3 (ex C2)	€ 38.955,00	1.004				5.276		5.276	
3° F2 (ex C1S)	€ 36.639,00								
3° F1 (ex C1)	€ 35.506,00	3.970							
TOTALE ORGANICO EX DPCM 2005		5.276							

RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 3

€ 0,00

RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 3

0

AREA 2°

Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive mdificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Riduzioni di unità di organico ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Ulteriori riduzioni di unità di organico operate ex presente prov.to	Organico attuale
2° F6 (ex B3)	€ 35.151,00					4.316		3.830	
2° F5 (ex B3)	€ 35.232,00	5.798	€ 30.747,07	36.121	€ 1.110.615.038,00	per un totale di	€ 977.910.669,24	per un totale di	€ 860.149.378,15
2° F4 (ex B3 S)	€ 34.194,00								
2° F3 (ex B3)	€ 32.477,00								
2° F2 (ex B2)	€ 30.389,00	20.968				31.805		27.975	
2° F1 (ex B1 S)	€ 28.770,00	9.355							
TOTALE ORGANICO AREA EX DPCM 2005		36.121							

RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 2

€ 117.761.291,09

RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 2

3.830

AREA 1°

Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive mdificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Riduzioni di unità di organico ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Ulteriori riduzioni di unità di organico operate ex presente prov.to	Organico attuale
1° F3	€ 28.923,00					0		0	
1° F2 (ex A1-S)	€ 27.983,00		€ 27.101,00	63	€ 1.707.363,00	per un totale di	€ 1.707.363,00	per un totale di	€ 1.707.363,00
1° F1 (ex A1)	€ 27.101,00	63				63		63	
TOTALE ORGANICO AREA EX DPCM 2005		63							

RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 1

€ 0,00

RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 1

0

Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica	Organico DPCM 22-07-2005 e successive modificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato	Organico DPCM 22-07-2005	Costo dell'Organico DPCM 22-07-2005	Riduzioni di unità di organico ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Ulteriori riduzioni di unità di organico operate ex presente prov.to	Organico attuale	
Ordinari e straordinari	€ 72.048	24	€ 58.936,57	61	€ 3.595.131,00	0	€ 3.595.131,00	0	€ 3.595.131,00	
Associati	€ 52.467	31				per un totale di		per un totale di		
Ricercatori	€ 39.917	6				61		61		
TOTALE ORGANICO AREA EX DPCM 2005		61								
RIDUZIONE SPESA PROF										
				€ 0,00	RIDUZIONE PROFESSORI					0

COMPARTO RICERCA										
Qualifiche	Costo unitario annuo per qualifica	Organico DPCM 22-07-2005 e successive modificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato	Organico DPCM 22-07-2005	Costo dell'Organico DPCM 22-07-2005	Organico ridotto	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Taglio unità personale		
Ricercatore tecnologo III	€ 45.864	3	€ 35.310,51	37	€ 1.306.489	0	€ 1.306.489	0	€ 1.306.489,00	
Posizione economica IV	€ 41.816	3				per un totale di		per un totale di		
Posizione economica V	€ 38.093	2				37		37		
Posizione economica VI	€ 34.785	11								
Posizione economica VII	€ 32.576	17								
Posizione economica VIII	€ 30.836	1								
TOTALE ORGANICO COMPARTO EX DPCM 2005		37								
RIDUZIONE SPESA COMP. RICERCA				€ 0,00	RIDUZIONE UNITA' PERSONALE					€ 0,00

TOTALI - AREE FUNZIONALI - PROFESSORI ACCADEMICI - COMPARTO RICERCA									
Organico complessivo DPCM 22-07-2005 prima delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	Organico complessivo DPCM 22-07-2005 all'esito delle riduzioni del d. P.R. n. 145 del 2009	10% della spesa complessiva calcolato sul costo dell'organico all'esito delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	Organico attuale all'esito delle riduzioni imposte dall'art. 2, co. 8-bis del DL n. 194 del 2009	RISPARMIO CONSEGUITO	RISPARMIO DOVUTO	MAGGIOR RISPARMIO CONSEGUITO RISPETTO AL DOVUTO			
41.558	37.242	€ 117.749.194,02	33.412	€ 117.761.291,09	€ 117.749.194,02	€ 12.097,07			
Costo Organico DPCM 22-07-2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 prima delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico DPCM 22-07-2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 all'esito delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	€ 117.749.194,02	Costo Organico DPCM 22-07-2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 all'esito delle ulteriori riduzioni ex art. 2, co. 8-bis del DL n. 194 del 2009	€ 117.761.291,09	€ 117.749.194,02	€ 12.097,07			
€ 1.310.196.309,00	€ 1.177.491.940,24		€ 1.059.730.649,15						